

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 100 DEL 26/01/2024

OGGETTO: PIAZZA SEBASTIANO GAGGERO

PIAZZA VILLA GIUSTI

PIAZZA ORAZIO DE FERRARI

TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ALLACCIO IDRICO ALLA RETE BIANCA DELLA PISCINA MAMELI

IL DIRIGENTE

Premesso che EDIL DUE SRL, ha presentato istanza PG 30445 in data 18/01/2024, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità in piazza Sebastiano Gaggero, piazza Villa Giusti e piazza Orazio de Ferrari, nel territorio del Municipio VII – Ponente, nell'ambito delle lavorazioni propedeutiche all'allaccio idrico alla rete bianca della Piscina Mameli;

Preso atto che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà, in considerazione dell'occupazione suolo mediante installazione di area di cantiere, la chiusura al transito veicolare della piazza Orazio de Ferrari;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno

• istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire

condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

• adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Vista l'autorizzazione alla rottura del suolo pubblico e il piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice dei lavori, comprensivo delle fasi di realizzazione in questo rappresentate;

Attesa la nota con cui la ditta esecutrice dei lavori comunicava le modalità e le date di messa in opera delle operazioni;

Visti inoltre

- le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dal giorno **31/01/2024** fino al giorno **05/02/2024**, nei sottoelencati segmenti stradali, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Piazza Orazio de Ferrari:

- divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti;
- divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli afferenti alle lavorazioni;

Piazza Sebastiano Gaggero, nel tratto antistante al civico numero 2:

- senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli provenienti da levante;
- limite massimo di velocità dei 30 km/h;
- obbligo di andare diritto per i veicoli percorrenti la direzione ponente;

Piazza Villa Giusti, all'intersezione con piazza S. Gaggero:

- divieto di transito per i veicoli percorrenti la direzione mare;
- obbligo di andare diritto per i veicoli percorrenti la direzione levante;

Piazza Villa Giusti, nel tratto compreso tra vico Castelgenovese e piazza S. Gaggero, lato mare: divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti;

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni. A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori. Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24. Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE Firmato digitalmente Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.